*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 132° — Numero 294**


# GAZZETTA UFFICIALE
# DELLA REPUBBLICA ITALIANA


*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 16 dicembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081


*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## SOMMARIO

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 1991.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Catania.**

### IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3380/6-2 in data 26 ottobre 1991 del presidente della corte d'appello di Catania con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso detta corte non è stato in grado di funzionare nei giorni 3 e 4 ottobre 1991 a causa dell'inagibilità dei locali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Catania, nei giorni 3 e 4 ottobre 1991, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

*Il Ministro:* MARTELLI

**91A5606**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 dicembre 1991.

**Rettifica ai decreti ministeriali 1° dicembre 1986 e 18 ottobre 1986, modificato con altro decreto 6 maggio 1987, riguardanti, rispettivamente, il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Civitavecchia-Tarquinia ed il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle parrocchie costituite nella diocesi di Tarquinia-Civitavecchia.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto in data 1° novembre 1990 con il quale il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia sopprime la parrocchia della SS.ma Concezione, con sede in Civitavecchia (Roma);

Considerato che la diocesi di Civitavecchia-Tarquinia e la parrocchia della SS.ma Concezione:

conseguirono la personalità giuridica civile con decreti ministeriali in data 1° dicembre 1986 e 18 ottobre 1986 modificato con decreto ministeriale 6 maggio 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente del 27 gennaio 1987, 29 ottobre 1986 e 19 maggio 1987, e sono pertanto enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

sono iscritti come tali nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale civile di Roma;

Vista la dichiarazione del vescovo, in data 29 maggio 1991, dalla quale risulta che la parrocchia soppressa non ha patrimonio da devolvere;

Visto l'art. 20 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Al provvedimento richiamato in narrativa, col quale il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia sopprime la parrocchia della SS.ma Concezione, con sede in Civitavecchia, è conferita efficacia civile mediante l'iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche presso il tribunale civile di Roma.

Art. 2.

Il provvedimento di soppressione della parrocchia in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione del provvedimento stesso nel registro delle persone giuridiche.

Da detta data — a parziale modifica del decreto ministeriale 1° dicembre 1986, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987 richiamato in premessa — nella circoscrizione territoriale della diocesi di Civitavecchia-Tarquinia sono comprese le ventiquattro parrocchie di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1986 e 6 maggio 1987 citati in narrativa, con sede, sedici in comuni della provincia di Roma e otto nella provincia di Viterbo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso al presidente del tribunale di Roma perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 2 dicembre 1991

*Il Ministro:* SCOTTI

91A5608

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 31 ottobre 1991.

**Trasporto marittimo di merci pericolose in colli.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti entrati in vigore con procedura automatica ai sensi dell'art. VIII della convenzione stessa;

Tenuto conto che le norme di cui al cap. VII della citata convenzione del 1974, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel Codice internazionale marittimo sulle merci pricolose (IMDG Code), adottato dalla Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come modificato con gli ultimi emendamenti 25-89;

Visto il parere n. 376 espresso dal Comitato centrale per la sicurezza della navigazione in data 17 dicembre 1985;

Tenuta presente l'esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali;

Ritenuto pertanto necessario ed urgente consentire in via provvisoria, in attesa di un completo recepimento nella normativa nazionale delle disposizioni contenute nel citato Codice internazionale marittimo sulle merci pericolose (IMDG Code), il trasporto marittimo di merci pericolose anche secondo quanto disposto da tali disposizioni internazionali;

Decreta:

Sulle navi munite dell'attestazione di idoneità prevista dall'art. 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, citato nelle premesse, è ammesso il trasporto di merci pericolose classificate dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) e contenute nel Codice internazionale marittimo per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code), anche secondo le norme di imballaggio e di stivaggio ivi previste.

Roma, 31 ottobre 1991

*Il Ministro:* FACCHIANO

91A5607

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 novembre 1991.

**Modificazione ai decreti ministeriali 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991 relativi alle avvertenze sanitarie da apporre sui condizionamenti dei prodotti da fumo in attuazione della direttiva CEE n. 89/622.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti propri decreti ministeriali 31 luglio 1990 e 16 luglio 1991, adottati di concerto con il Ministro della sanità, concernenti le specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Vista l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 962/91 emessa in data 27 agosto 1991, con la quale l'indicato organo giurisdizionale nel sospendere il giudizio di appello proposto dall'amministrazione per l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 742/91, per deferire le questioni di interpretazione della citata direttiva alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ha nel contempo disposto che sulle unità di condizionamento dei prodotti diversi dalle sigarette l'avvertenza generale debba essere apposta senza alcun vincolo di un determinato rapporto con le dimensioni della confezione;

Ritenuto di dover dare esecuzione alla citata ordinanza, in attesa del giudizio della Corte di giustizia delle Comunità europee;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1990, come sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 16 luglio 1991 le parole «che dovrà coprire almeno il 4% della faccia stessa» sono sostituite dalle parole «che, per le sigarette, dovrà coprire almeno il 4% della faccia stessa».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 1991

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro della sanità*
DE LORENZO

*Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1991*
*Registro n. 8 Monopoli, foglio n. 172*

91A5610

DECRETO 14 dicembre 1991.

**Sospensione dell'efficacia degli atti e provvedimenti amministrativi di autorizzazione riguardanti la importazione, distribuzione e vendita di alcune marche di sigarette.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825;

Visto il decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 348;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 12 dicembre 1991 con il quale, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 348/1991, viene sospesa per trenta giorni la importazione, la distribuzione e la vendita delle marche di sigarette «Marlboro Filter», «Muratti Ambassador Filter» e «Merit Filter K.S.»;

Decreta:

Per il periodo di vigenza del decreto ministeriale 12 dicembre 1991 è sospesa, *in parte qua*, l'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di autorizzazione riguardanti la importazione, la distribuzione e la vendita delle marche di sigarette «Marlboro Filter», «Muratti Ambassador Filter» e «Merit Filter K.S.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1991

*Il Ministro:* FORMICA

91A5675

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 3 dicembre 1991.

**Autorizzazione al presidio ospedaliero «Cannizzaro» dell'unità sanitaria locale n. 36 di Catania ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° settembre 1991.**

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 29 marzo 1979, con il quale sono state approvate le caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Vista la richiesta n. 3526 del 24 luglio 1991 del presidio ospedaliero «Cannizzaro» dell'unità sanitaria locale n. 36 di Catania;

Considerato che gli atti e i documenti — oggetto della richiesta — non sono compresi nelle categorie escluse dalla fotoriproduzione sostitutiva ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici in sostituzione della commissione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Sentito il Ministro della sanità;

Decreta:

Il presidio ospedaliero «Cannizzaro» dell'unità sanitaria locale n. 36 di Catania è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per le cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° settembre 1991.

Le modalità di riproduzione ed i procedimenti tecnici dovranno essere corrispondenti a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 25 novembre 1974.

La pellicola da usare, fermo restando che sarà costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, dovrà possedere le caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale 29 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 28 luglio 1979.

Gli originali cartacei dei documenti, di cui è stata effettuata la fotoriproduzione sostitutiva, possono essere distrutti se si riferiscono ad un periodo anteriore all'ultimo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1991

*Il Ministro:* ANDREOTTI

91A5629

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 12 novembre 1991.

**Caratteristiche dei supporti magnetici per la rilevazione dei dati di vendita, acquisto e utilizzazione dei presidi sanitari.**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, relativo al regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati;

Visti in particolare, l'art. 2, comma 3, l'art. 3, comma 3, e l'art. 4, comma 5, del citato decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, che prevedono la possibilità che le schede siano sostituite con supporti magnetici le cui caratteristiche devono essere determinate con provvedimento del Ministero della sanità;

Viste le specifiche tecniche prodotte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la fornitura su supporto magnetico di dette dichiarazioni;

Considerato che le specifiche tecniche del supporto magnetico non comportano variazioni sul contenuto delle dichiarazioni dei dati di cui al citato decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Decreta:

1. Le caratteristiche cui devono corrispondere i supporti magnetici per la rilevazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari, di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, sono quelle elencate negli allegati 1, 2 e 3.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1991

*Il Ministro:* DE LORENZO

ALLEGATO 1

## SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO DEI DATI RELATIVI ALLE VENDITE DI PRESIDI SANITARI

### Avvertenze generali

1. I supporti magnetici da utilizzare per l'invio dei dati sono i nastri o i dischetti.

   I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

   - organizzazione fisso bloccato;
   - 9 tracce di registrazione;
   - densità di registrazione pari a 6250 BPI;
   - nastri nuovi di sicura leggibilità;
   - nastri "no label";
   - registrazione IBM compatibile;
   - lunghezza del record logico 200 bytes;
   - lunghezza del record fisico 30.000;
   - fattore di bloccaggio 150;
   - codifica EBCDIC, bit di parità ODD.

   I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

   - minidisco da 5" (40 tracce, 2D, 2S, 360 K);
   - minidisco da 3,5" (80 tracce, 2D, 2S, 720 K);
   - codifica ASCII;
   - records delimitati da CR-LF (in codifica ASCII "13-10");
   - lunghezza del record logico pari a 200 bytes;
   - registrazione IBM compatibile.

2. Su ogni supporto, consegnato in duplice copia dovrà essere apposta una etichetta contenente le seguenti informazioni:

| | | |
|---|---|---|
| FORNITORE | : | Denominazione del mittente |
| NUMERO DI RECORDS | : | numero di records forniti ad esclusione dei records di testa e di coda |
| DATA DI FORNITURA | : | data di consegna del supporto |
| PROGRESSIVO DI FORNITURA | : | numero progressivo di invio (corrispondente al valore registrato nel record di testa) |
| ORIGINALE/COPIA | : | indicare se si tratta del supporto originale o della copia |
| TIPO DI FORNITURA | : | indicare "vendita di presidi sanitari" |

3. Il supporto magnetico, deve essere predisposto seguendo le precisazioni indicate di seguito:

- i dati alfanumerici (AN) vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi;
- i dati numerici (N) vanno allineati a destra, impostando a zero le cifre non significative. Tale regola non è valida per la partita IVA che deve essere allineata a sinistra con riempimenti di spazi o zeri negli ultimi caratteri;
- sarebbe opportuno, per ogni partita IVA riportata sul supporto magnetico, controllare la correttezza dell'undicesimo carattere eseguendo la verifica riportata di seguito:
  a) moltiplicare per due le cifre di posizioni pari (2", 4", 6", 8", 10") a partire dalla sinistra del campo partita IVA;
  b) sommare i prodotti ottenuti tra loro e con le cifre di ordine dispari (1", 3", 5", 7", 9") della partita IVA.
  c) se l'ultima cifra del risultato ottenuto è zero, l'undicesimo carattere della Partita IVA deve essere zero, altrimenti deve essere uguale al complemento a dieci della suddetta ultima cifra.

Nel caso in cui la Partita IVA risulta corretta impostare a zero il dodicesimo carattere del campo riservato alla partita IVA.

Se invece, la partita iva risulta formalmente errata impostare ad 1 il dodicesimo carattere del campo in cui viene registrata.

DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS
Vengono di seguito descritti, distintamente per tipo records, i tracciati di fornitura e la descrizione dei relativi campi.

Tracciato del tipo record Ø (record di testa)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo record | N | = Ø |
| 2 | 2 - 7 | 6 | Filler | N | = Ø |
| 3 | 8 - 11 | 4 | Anno di riferimento | N | |
| 4 | 12 - 12 | 1 | Semestre di riferimento | N | = 1 o 2 |
| 5 | 13 - 14 | 2 | Progressivo invio | N | |
| 6 | | | Data invio | | |
| | 15 - 16 | 2 | Giorno | N | |
| | 17 - 18 | 2 | Mese | N | |
| | 19 - 20 | 2 | Anno | N | |
| 7 | 21 - 55 | 35 | Denominazione Società fornitrice | AN | |
| 8 | 56 - 200 | 145 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 1

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo record | N | = 1 |
| 2 | 2 - 7 | 6 | Filler | N | = 0 |
| 3 | 8 - 11 | 4 | Anno di riferimento | N | |
| 4 | 12 - 12 | 1 | Semestre di riferimento | N | = 1 o 2 |
| 5 | 13 - 28 | 16 | Codice fiscale o Partita IVA del dichiarante | AN | |
| 6 | 29 - 63 | 35 | Ragione sociale del dichiarante o Cognome e Nome | AN | LUNGHEZZA COGNOME=20 LUNGHEZZA NOME =15 |
| 7 | | | Estremi di nascita | | Da indicare se il dichiarante è persona fisica |
| | 64 - 65 | 2 | Giorno | N | |
| | 66 - 67 | 2 | Mese | N | |
| | 68 - 69 | 2 | Anno | N | |
| | 70 - 98 | 29 | Comune di nascita | AN | |
| | 99 - 100 | 2 | Provincia di nascita | AN | |
| | 101 - 101 | 1 | Sesso | AN | = M o F |
| 8 | | | Sede sociale o domicilio | AN | |
| | 102 - 131 | 30 | Via e numero civico | AN | |
| | 132 - 160 | 29 | Comune | AN | |
| | 161 - 162 | 2 | Provincia | AN | |
| | 163 - 167 | 5 | C.A.P. | N | |
| 9 | 168 - 168 | 1 | Categoria di appartenenza del dichiarante | N | 1 = intestatario di registrazione 2 = intermediario 3 = terzista o assimilato |
| 10 | 169 - 173 | 5 | Codice della USL Competente | AN | |
| 11 | 174 - 200 | 27 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 2 (acquirenti)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo record | N | = 2 |
| 2 | 2 - 7 | 6 | Numero progressivo di vendita | N | |
| 3 | 8 - 11 | 4 | Filler - | N | = 0 |
| 4 | 12 - 27 | 16 | Codice fiscale o Partita IVA dell'acquirente | AN | da non indicare in caso di acquirente per auto consumo |
| 5 | 28 - 28 | 1 | Tipo acquirente | N | 1 = intermediario<br>2 = terzista o assimilato<br>3 = utilizzatore finale<br>4 = acquirente per auto-consumo |
| 6 | 29 - 63 | 35 | Denominazione del presidio | AN | |
| 7 | 64 - 68 | 5 | Numero registrazione | N | |
| 8 | 69 - 76 | 8 | Quantità di presidio venduta<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 9 | 78 - 200 | 123 | | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 9 (record di coda)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo record | N | = 9 |
| 2 | 2 - 7 | 6 | Filler | N | = 999999 |
| 3 | 8 - 11 | 4 | Anno di riferimento | N | |
| 4 | 12 - 12 | 1 | Semestre di riferimento | N | = 1 o 2 |
| 5 | 13 - 14 | 2 | Progressivo invio | N | |
| 6 | | | Data invio | | |
| | 15 - 16 | 2 | Giorno | N | |
| | 17 - 18 | 2 | Mese | N | |
| | 18 - 20 | 2 | Anno | N | |
| 7 | 21 - 55 | 35 | Descrizione Società fornitrice | N | |
| 8 | 56 - 61 | 6 | Numero di record di tipo 1 | N | |
| 9 | 62 - 67 | 6 | Numero di record di tipo 2 | N | |
| 10 | 68 - 73 | 6 | Totali con esclusione dei records di testa e di coda | N | |
| 11 | 74 - 200 | 127 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

ALLEGATO 2

## SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO DEI DATI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI PRESIDI SANITARI

### Avvertenze generali

1. I supporti magnetici da utilizzare per l'invio dei dati sono i nastri o i dischetti.

   I nastri magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

   - organizzazione fisso bloccato;
   - 9 tracce di registrazione;
   - densità di registrazione pari a 6250 BPI;
   - nastri nuovi di sicura leggibilità;
   - nastri "no label";
   - registrazione IBM compatibile;
   - lunghezza del record logico 250 bytes;
   - lunghezza del record fisico 32.750;
   - fattore di bloccaggio 131;
   - codifica EBCDIC, bit di parità ODD.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- minidiscò da 5" (40 tracce, 2D, 2S, 360 K);
- minidisco da 3,5" (80 tracce, 2D, 2S, 720 K);
- codifica ASCII;
- records delimitati da CR-LF (in codifica ASCII "13-10");
- lunghezza del record logico pari a 250 bytes;
- registrazione IBM compatibile.

2. Su ogni supporto, consegnato in duplice copia dovrà essere apposta una etichetta contenente le seguenti informazioni:

| | | |
|---|---|---|
| FORNITORE | . | Denominazione del mittente |
| NUMERO DI RECORDS | : | numero di records forniti ad esclusione dei records di testa e di coda |
| DATA DI FORNITURA | · | data di consegna del supporto |
| PROGRESSIVO DI FORNITURA | : | numero progressivo di invio (corrispondente al valore registrato nel record di testa) |
| ORIGINALE/COPIA | : | indicare se si tratta del supporto originale o della copia |
| TIPO FORNITURA | : | indicare "Esportazioni di presidi sanitari" |

3. Il supporto magnetico, deve essere predisposto seguendo le precisazioni indicate di seguito:

- i dati alfanumerici (AN) vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi;
- i dati numerici (N) vanno allineati a destra, impostando a zero le cifre non significative. Tale regola non è valida per la partita IVA che deve essere allineata a sinistra con riempimenti di spazi o zeri negli ultimi caratteri;
- sarebbe opportuno, per ogni partita IVA riportata sul supporto magnetico, controllare la correttezza dell'undicesimo carattere eseguendo la verifica riportata di seguito:
  a) moltiplicare per due le cifre di posizioni pari (2", 4", 6", 8", 10") a partire dalla sinistra del campo partita IVA;
  b) sommare i prodotti ottenuti tra loro e con le cifre di ordine dispari (1", 3", 5", 7", 9") della partita IVA.
  c) se l'ultima cifra del risultato ottenuto è zero, l'undicesimo carattere della Partita IVA deve essere zero, altrimenti deve essere uguale al complemento a dieci della suddetta ultima cifra.

Nel caso in cui la Partita IVA risulta corretta impostare a zero il dodicesimo carattere del campo riservato alla partita IVA.

Se invece, la partita iva risulta formalmente errata impostare ad 1 il dodicesimo carattere del campo in cui viene registrata.

4. DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS
Vengono di seguito descritti, distintamente per tipo records, i tracciati di fornitura e la descrizione dei relativi campi.

Tracciato del tipo record Ø (record di testa)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo record | N | = Ø |
| 2 | 2 - 7 | 6 | Filler | N | = Ø |
| 3 | 8 - 11 | 4 | Anno di riferimento | N | |
| 4 | 12 - 12 | 1 | Semestre di riferimento | N | = 1 o 2 |
| 5 | 13 - 14 | 2 | Progressivo invio | N | |
| 6 | | | Data invio | | |
| | 15 - 16 | 2 | Giorno | N | |
| | 17 - 18 | 2 | Mese | N | |
| | 19 - 20 | 2 | Anno | N | |
| 7 | 21 - 55 | 35 | Denominazione Società fornitrice | N | |
| 8 | 56 - 250 | 195 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 1

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo record | N | = 1 |
| 2 | 2 - 7 | 6 | Filler | N | = 0 |
| 3 | 8 - 11 | 4 | Anno di riferimento | N | |
| 4 | 12 - 12 | 1 | Semestre di riferimento | N | = 1 o 2 |
| 5 | 13 - 28 | 16 | Codice fiscale o Partita IVA del dichiarante | AN | |
| 6 | 29 - 63 | 35 | Ragione sociale del dichiarante o Cognome e Nome | AN | LUNGHEZZA COGNOME=20 LUNGHEZZA NOME =15 |
| 7 | | | Estremi di nascita | | Da indicare se il dichiarante è persona fisica |
| | 64 - 65 | 2 | Giorno | N | |
| | 66 - 67 | 2 | Mese | N | |
| | 68 - 69 | 2 | Anno | N | |
| | 70 - 98 | 29 | Comune di nascita | AN | |
| | 99 - 100 | 2 | Provincia di nascita | AN | |
| | 101 - 101 | 1 | Sesso | AN | = M o F |
| 8 | | | Sede sociale o domicilio | AN | |
| | 102 - 131 | 30 | Via e numero civico | AN | |
| | 132 - 160 | 29 | Comune | AN | |
| | 161 - 162 | 2 | Provincia | AN | |
| | 163 - 167 | 5 | C.A.P. | N | |
| 9 | 168 - 168 | 1 | Categoria di appartenenza del dichiarante | N | 1 = intestatario di registrazione<br>2 = altro |
| 10 | 169 - 250 | 81 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 2 (acquirenti)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo records | AN | = 2 |
| 2 | 2 - 7 | 6 | Numero progressivo di vendita | N | |
| 3 | 8 - 42 | 35 | Ragione sociale dell'acquirente | AN | |
| 4 | 43 - 112 | 70 | Sede Sociale dell'acquirente | AN | |
| 5 | 113 - 115 | 3 | Codice dello Stato di residenza | AN | |
| 6 | 116 - 135 | 20 | Denominazione del presidio | AN | |
| 7 | | | Composizione presidio | | |
| | 125 - 145 | 10 | Codice sostanza attiva | AN | |
| | 146 - 149 | 4 | Percentuale contenuta<br>- 2 cifre intere<br>- 2 cifre decimali | N | |
| | 150 - 159 | 10 | Codice sostanza attiva | AN | |
| | 160 - 163 | 4 | Percentuale contenuta<br>- 2 cifre intere<br>- 2 cifre decimali | N | |
| | 164 - 173 | 10 | Codice sostanza attiva | AN | |
| | 174 - 177 | 4 | Percentuale contenuta<br>- 2 cifre intere<br>- 2 cifre decimali | N | |
| | 178 - 187 | 10 | Codice sostanza attiva | AN | |
| | 188 - 191 | 4 | Percentuale contenuta<br>- 2 cifre intere<br>- 2 cifre decimali | N | |
| | 192 - 201 | 10 | Codice sostanza attiva | AN | |
| | 202 - 205 | 4 | Percentuale contenuta<br>- 2 cifre intere<br>- 2 cifre decimali | N | |
| | 206 - 215 | 10 | Codice sostanza attiva | AN | |
| | 216 - 219 | 4 | Percentuale contenuta<br>- 2 cifre intere<br>- 2 cifre decimali | N | |
| 8 | 220 - 222 | 3 | Codice dello stabilimento di produzione | AN | |
| 9 | 223 - 227 | 5 | Numero di registrazione | AN | |
| 10 | 228 - 235 | 8 | Quantità di presidio esportata esportato<br>- 6 cifre intere<br>- 2 cifre decimali | N | |
| 11 | 236 - 250 | 15 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico N = Numerico

Tracciato del tipo record 9 (record di coda)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo record | N | = 9 |
| 2 | 2 - 7 | 6 | Filler | N | = 999999 |
| 3 | 8 - 11 | 4 | Anno di riferimento | N | |
| 4 | 12 - 12 | 1 | Semestre di riferimento | N | = 1 o 2 |
| 5 | 13 - 14 | 2 | Progressivo invio | N | |
| 6 | | | Data invio | | |
| | 15 - 16 | 2 | Giorno | N | |
| | 17 - 18 | 2 | Mese | N | |
| | 18 - 20 | 2 | Anno | N | |
| 7 | 21 - 55 | 35 | Denominazione Società fornitrice | N | |
| 8 | 56 - 61 | 6 | Numero di record di tipo 1 | N | |
| 9 | 62 - 67 | 6 | Numero di record di tipo 2 | N | |
| 10 | 68 - 73 | 6 | Totali con esclusione dei records di testa e di coda | N | |
| 11 | 74 - 250 | 177 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

ALLEGATO 3

SPECIFICA TECNICA PER LA FORNITURA SU SUPPORTO MAGNETICO DEI DATI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEI PRESIDI SANITARI

Avvertenze generali

1. I supporti magnetici da utilizzare per l'invio dei dati sono i nastri o i dischetti.

   I nastri magnetici devono avere le seguenti caratteristiche:

   - organizzazione fisso bloccato;
   - 9 tracce di registrazione;
   - densità di registrazione pari a 6250 BPI;
   - nastri nuovi di sicura leggibilità;
   - nastri "no label";
   - registrazione IBM compatibile;
   - lunghezza del record logico 180 bytes;
   - lunghezza del record fisico 32.760;
   - fattore di bloccaggio 182;
   - codifica EBCDIC, bit di parità ODD.

   I dischetti magnetici devono avere le seguenti caratteristiche:

   - minidisco da 5" (40 tracce, 2D, 2S, 360 K);
   - minidisco da 3,5" (80 tracce, 2D, 2S, 720 K);
   - codifica ASCII;
   - records delimitati da CR-LF (in codifica ASCII "13-10");
   - lunghezza del record logico pari a 180 bytes;
   - registrazione IBM compatibile.

2. Su ogni supporto dovrà essere apposta una etichetta contenente le seguenti informazioni:

| | |
|---|---|
| FORNITORE | Estremi del fornitore |
| NUMERO DI RECORDS | · numero di records forniti ad esclusione dei records di testa e di coda |
| DATA DI FORNITURA | · data di consegna del supporto |
| PROGRESSIVO DI FORNITURA | · numero progressivo di invio (corrispondente al valore registrato nel record di testa) |

3. Il supporto magnetico, deve essere predisposto seguendo le precisazioni indicate di seguito:

- i dati alfanumerici (AN) vanno allineati a sinistra con riempimento a spazi dei caratteri non significativi;
- i dati numerici (N) vanno allineati a destra, impostando a zero le cifre non significative. Tale regola non è valida per la partita IVA che deve essere allineata a sinistra con riempimenti di spazi o zeri negli ultimi caratteri;
- sarebbe opportuno, per ogni partita IVA riportata sul supporto magnetico, controllare la correttezza dell'undicesimo carattere eseguendo la verifica riportata di seguito:
  a) moltiplicare per due le cifre di posizioni pari (2", 4", 6", 8", 10") a partire dalla sinistra del campo partita IVA;
  b) sommare i prodotti ottenuti tra loro e con le cifre di ordine dispari (1", 3", 5", 7", 9") della partita IVA.
  c) se l'ultima cifra del risultato ottenuto è zero, l'undicesimo carattere della Partita IVA deve essere zero, altrimenti deve essere uguale al complemento a dieci della suddetta ultima cifra.

Nel caso in cui la Partita IVA risulta corretta impostare a zero il dodicesimo carattere del campo riservato alla partita IVA.
Se invece, la partita iva risulta formalmente errata impostare ad 1 il dodicesimo carattere del campo in cui viene registrata.

4 DESCRIZIONE DEI TRACCIATI RECORDS

Vengono di seguito descritti, distintamente per tipo riepilogo, i tracciati di fornitura e la descrizione dei relativi campi.

Tracciato del tipo record Ø (record di testa)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo riepilogo | AN | = SPAZI |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = Ø |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Filler | N | = Ø |
| 4 | 9 - 12 | 4 | Anno di riferimento | N | |
| 5 | 13 - 14 | 2 | Progressivo invio | N | |
| 6 | | | Data invio | | |
| | 15 - 16 | 2 | Giorno | N | |
| | 17 - 18 | 2 | Mese | N | |
| | 19 - 20 | 2 | Anno | N | |
| 7 | 21 - 25 | 5 | Codice Societa' fornitrice | AN | |
| 8 | 26 - 60 | 35 | Descrizione Societa' fornitrice | AN | |
| 9 | 61 - 180 | 120 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

4.1 Tracciati Records per la fornitura dei dati relativi all'utilizzo di presidi sanitari su campo (ALLEGATO 3 - FOGLIO 1/3)

Tracciato del tipo record 1

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = A |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 1 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 12 | 4 | Anno di riferimento | | |
| 5 | 13 - 28 | 16 | Codice fiscale o Partita IVA dell'utilizzatore dichiarante | AN | |
| 6 | 29 - 63 | 35 | Ragione sociale del dichiarante | AN | LUNGHEZZA COGNOME=20 LUNGHEZZA NOME =15 |
| 7 | | | Estremi di nascita | | Da indicare se il dichiarante è singolo |
| | 64 - 65 | 2 | Giorno | N | |
| | 66 - 67 | 2 | Mese | N | |
| | 68 - 69 | 2 | Anno | N | |
| | 70 - 98 | 29 | Comune | AN | |
| | 99 - 100 | 2 | Provincia | AN | |
| 8 | | | Dati relativi all'azienda | | |
| | 101 - 129 | 29 | Comune di ubicazione | AN | |
| | 130 - 131 | 2 | Provincia di ubicazione | AN | |
| | 132 - 136 | 5 | CAP | AN | |
| | 137 - 156 | 20 | Località | AN | |
| | 157 - 161 | 5 | Codice U.S.L. | AN | |
| | 162 - 167 | 6 | Superficie totale (Ha) 4 bytes per ettari 2 bytes per are | N | |
| | 168 - 173 | 6 | Superficie sottoposta a presidi (Ha) 4 bytes per ettari 2 bytes per are | N | |
| 9 | 174 - 180 | 7 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 2 (informazioni relative al magazzino)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = C |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 2 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 10 | 2 | Numero riga di riferimento | N | |
| 5 | 11 - 45 | 35 | Denominazione presidio | AN | |
| 6 | 46 - 50 | 5 | Numero registrazione | N | |
| 7 | 51 - 58 | 8 | Giacenza iniziale<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 8 | 59 - 66 | 8 | Quantità acquistata<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 9 | 67 - 74 | 8 | Quantità usata<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 10 | 75 - 82 | 8 | Giacenza finale<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 11 | 83 - 180 | 98 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 3 (informazioni relative all'impiego di presidi sanitari)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = A |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 3 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 14 | 6 | Codice coltura | N | |
| 5 | 15 - 15 | 1 | Indicatore coltura in serra | AN | = 1 coltivazione in serra |
| 6 | 16 - 21 | 6 | Ettari di superficie trattata<br>- 4 cifre intere<br>- 2 cifre decimali | N | |
| 7 | 22 - 56 | 35 | Denominazione presidio | AN | |
| 8 | 57 - 61 | 5 | Numero di registrazione | N | |
| 9 | 62 - 69 | 8 | Quantità di presidio usata<br>- 6 cifre intere<br>- 2 cifre decimale | N | |
| 10 | 70 - 180 | 111 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 4

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = A |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 4 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 14 | 6 | Codice coltura | N | |
| 5 | 15 - 20 | 6 | Superficie investita<br>4 bytes per ettari<br>2 bytes per are | N | |
| 6 | 21 - 26 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 7 | 27 - 32 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 8 | 33 - 38 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 9 | 39 - 44 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 10 | 45 - 50 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 11 | 51 - 56 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 12 | 57 - 62 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 13 | 63 - 68 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 14 | 69 - 74 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 15 | 75 - 80 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 16 | 81 - 86 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 17 | 87 - 92 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 18 | 93 - 98 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 19 | 99 - 104 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 20 | 105 - 110 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 21 | 111 - 116 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 22 | 117 - 122 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 23 | 123 - 128 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 24 | 129 - 134 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 25 | 135 - 140 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 26 | 141 - 146 | 6 | V. campo 4 | N | |
| 27 | 147 - 152 | 6 | V. campo 5 | N | |
| 28 | 153 - 180 | 28 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

4.2 Tracciati Records per la fornitura dei dati relativi all'utilizzo di presidi sanitari su derrate vegetali immagazzinate
(ALLEGATO 3 - FOGLIO 2/3)

Tracciato del tipo record 1

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = B |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 1 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 12 | 4 | Anno di riferimento | | |
| 5 | 13 - 28 | 16 | Codice fiscale o Partita IVA dell'utilizzatore dichiarante | AN | |
| 6 | 29 - 63 | 35 | Ragione sociale del dichiarante | AN | LUNGHEZZA COGNOME=20<br>LUNGHEZZA NOME =15 |
| 7 | | | Estremi di nascita | | Da indicare se il dichiarante è singolo |
| | 64 - 65 | 2 | Giorno | N | |
| | 66 - 67 | 2 | Mese | N | |
| | 68 - 69 | 2 | Anno | N | |
| | 70 - 98 | 29 | Comune | AN | |
| | 99 - 100 | 2 | Provincia | AN | |
| 8 | | | Dati relativi all'azienda | | |
| | 101 - 129 | 29 | Comune di ubicazione | AN | |
| | 130 - 131 | 2 | Provincia di ubicazione | AN | |
| | 132 - 136 | 5 | CAP | AN | |
| | 137 - 156 | 20 | Località | AN | |
| | 157 - 161 | 5 | Codice U.S.L. | AN | |
| | 162 - 167 | 6 | Superficie totale (Ha)<br>4 bytes per ettari<br>2 bytes per are | N | |
| | 168 - 173 | 6 | Superficie sottoposta a presidi (Ha)<br>4 bytes per ettari<br>2 bytes per are | N | |
| 9 | 174 - 180 | 7 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 2 (informazioni relative al magazzino)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = B |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 2 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 10 | 2 | Numero riga di riferimento | N | |
| 5 | 11 - 45 | 35 | Denominazione presidio | AN | |
| 6 | 46 - 50 | 5 | Numero registrazione | N | |
| 7 | 51 - 58 | 8 | Giacenza iniziale<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 8 | 59 - 66 | 8 | Quantità acquistata<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 9 | 67 - 74 | 8 | Quantità usata<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 10 | 75 - 82 | 8 | Giacenza finale<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 11 | 83 - 180 | 98 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 3 (informazioni relative all'impiego di presidi sanitari)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = B |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 3 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 14 | 6 | Codice derrata | N | |
| 5 | 15 - 15 | 1 | | AN | = Spazio |
| 6 | 16 - 21 | 6 | Quantità trattata (Kg)<br>- 4 cifre intere<br>- 2 cifre decimali | N | |
| 7 | 22 - 56 | 35 | Denominazione presidio | AN | |
| 8 | 57 - 61 | 5 | Numero di registrazione | N | |
| 9 | 62 - 69 | 8 | Quantità di presidio usata<br>- 6 cifre intere<br>- 2 cifre decimale | N | |
| 10 | 70 - 180 | 111 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

4.3 Tracciati Records per la fornitura dei dati relativi all'utilizzo di presidi sanitari per usi extra agricoli
(ALLEGATO 3 - FOGLIO 3/3)

Tracciato del tipo record 1

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = C |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 1 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 12 | 4 | Anno di riferimento | | |
| 5 | 13 - 28 | 16 | Codice fiscale o Partita IVA dell'utilizzatore dichiarante | AN | |
| 6 | 29 - 63 | 35 | Ragione sociale del dichiarante | AN | LUNGHEZZA COGNOME=20<br>LUNGHEZZA NOME =15 |
| 7 | | | Estremi di nascita | | Da indicare se il dichiarante è singolo |
| | 64 - 65 | 2 | Giorno | N | |
| | 66 - 67 | 2 | Mese | N | |
| | 68 - 69 | 2 | Anno | N | |
| | 70 - 98 | 29 | Comune | AN | |
| | 99 - 100 | 2 | Provincia | AN | |
| 8 | | | Dati relativi all'azienda | | |
| | 101 - 129 | 29 | Comune di ubicazione | AN | |
| | 130 - 131 | 2 | Provincia di ubicazione | AN | |
| | 132 - 136 | 5 | CAP | AN | |
| | 137 - 156 | 20 | Località | AN | |
| | 157 - 161 | 5 | Codice U.S.L. | AN | |
| | 162 - 167 | 6 | Superficie totale (Ha)<br>4 bytes per ettari<br>2 bytes per are | N | |
| | 168 - 173 | 6 | Superficie sottoposta a presidi (Ha)<br>4 bytes per ettari<br>2 bytes per are | N | |
| 9 | 174 - 180 | 7 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 2 (informazioni relative al magazzino)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = A |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 2 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 10 | 2 | Numero riga di riferimento | N | |
| 5 | 11 - 45 | 35 | Denominazione presidio | AN | |
| 6 | 46 - 50 | 5 | Numero registrazione | N | |
| 7 | 51 - 58 | 8 | Giacenza iniziale<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 8 | 59 - 66 | 8 | Quantità acquistata<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 9 | 67 - 74 | 8 | Quantità usata<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 10 | 75 - 82 | 8 | Giacenza finale<br>6 byte per Kg. o litri<br>2 byte per etti o centilitri | N | |
| 11 | 83 - 180 | 98 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 3 (informazioni relative all'impiego di presidi sanitari)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo di riepilogo | AN | = C |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 3 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Numero progressivo di protocollo | N | |
| 4 | 9 - 14 | 6 | Codice oggetto trattamenti | N | |
| 5 | 15 - 15 | 1 | | AN | = Spazio |
| 6 | 16 - 21 | 6 | Codice ISTAT<br>- 3 cifre codice provincia<br>- 3 cifre codice comune | N | |
| 7 | 22 - 56 | 35 | Denominazione presidio | AN | |
| 8 | 57 - 61 | 5 | Numero di registrazione | N | |
| 9 | 62 - 69 | 8 | Quantità di presidio usata<br>- 6 cifre intere<br>- 2 cifre decimale | N | |
| 10 | 70 - 180 | 111 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

Tracciato del tipo record 9 (record di coda)

| CAMPO | POSIZIONE | LUNGHEZZA | DESCRIZIONE | TIPO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 1 | Tipo riepilogo | N | = Spazi |
| 2 | 2 - 2 | 1 | Tipo record | N | = 9 |
| 3 | 3 - 8 | 6 | Filler | N | = 999999 |
| 4 | 9 - 12 | 4 | Anno di riferimento | N | |
| 5 | 13 - 14 | 2 | Progressivo invio | N | |
| 6 | | | Data invio | | |
| | 15 - 16 | 2 | Giorno | N | |
| | 17 - 18 | 2 | Mese | N | |
| | 19 - 20 | 2 | Anno | N | |
| 7 | 21 - 25 | 5 | Codice Societa' fornitrice | AN | |
| 8 | 26 - 60 | 35 | Descrizione Societa' fornitrice | AN | |
| 9 | 61 - 66 | 6 | Numero dichiarazioni di tipo A | N | |
| 10 | 67 - 72 | 6 | Numero dichiarazioni di tipo B | N | |
| 11 | 73 - 78 | 6 | Numero dichiarazioni tipo C | N | |
| 12 | 79 - 180 | 102 | Filler | AN | = Spazi |

AN = Alfanumerico
N = Numerico

91A5554

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1991.

**Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1984, relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 novembre 1991.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 20 novembre 1984, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1984, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 10,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1984, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola — di scadenza 22 novembre 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 315625/66-AU-74 del 3 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 18 settembre 1985, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 3 agosto 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 ottobre 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1984, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 novembre 1991, è di 257.205.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1991, è di L. 1.531,25 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 257.205.000 ECU) dei CTE ottennali 10,50% con godimento 22 novembre 1984 — relativamente alla settima cedola, di scadenza 22 novembre 1991 — ammonta a L. 41.353.741.405.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1991

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1991*
*Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 340*

**91A5647**

---

DECRETO 13 novembre 1991.

**Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1985, relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 novembre 1991.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 novembre 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla sesta cedola — di scadenza 22 novembre 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 625428/66-AU-96 del 31 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 19 dicembre 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 31 ottobre 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 ottobre 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 novembre 1991, è di 399.609.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1991, è di L. 1.531,25 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 320188/66-AU-96 dell'8 novembre 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 399.609.000 ECU) dei CTE ottennali 8,75% con godimento 22 novembre 1985 — relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 novembre 1991 — ammonta a L. 53.541.362.110.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1991

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1991*
*Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 338*

**91A5648**

---

DECRETO 13 novembre 1991.

**Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 novembre 1988, relativamente alla terza cedola, di scadenza 28 novembre 1991.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254803/66-AU-173 del 18 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 novembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50% per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 novembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 28 novembre 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570674/66-AU-173 del 10 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 10 agosto 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 23 ottobre 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 novembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 28 novembre 1991, è di 507.175.000 ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alla borsa valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1991, è di L. 1.531,25 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 254803/66-AU-173 del 18 novembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 507.175.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,50% con godimento 28 novembre 1988 — relativamente alla terza cedola, di scadenza 28 novembre 1991 — ammonta a lire 57.760.496.575.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 8.251.500.000.

La spesa complessiva di L. 66.011.996.575 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1991

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1991*
*Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 339*

**91A5649**

---

DECRETO 2 dicembre 1991.

**Trasferimento del debito di L. 12.268.727 della Gestione speciale case popolari dell'Ente zolfi italiano all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio in liquidazione.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la Gestione dal patrimonio dagli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/56 — aggiunto dalla legge 18 marzo 1958, n. 356 — recante disposizioni sul trasferimento dei debiti e dei crediti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1036, relativo alla soppressione della Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiano;

Considerato che l'unica operazione che ostacola la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata da un debito di L. 12.268.727, per il quale è in corso una vertenza giudiziaria nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che richiede il pagamento di tale importo per quota di mutuo ipotecario a suo tempo concesso alla Gestione speciale case popolari dell'Ente zolfi italiano;

Ritenuto che ai fini della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente occorre fare ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/56;

Decreta:

Il debito in contestazione di L. 12.268.727, relativo alla quota di mutuo ipotecario richiesta dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiano all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1991

*Il Ministro:* CARLI

**91A5609**

---

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 20 novembre 1991, n. 151/91.

**Modalità applicative del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 449, recante il regolamento concernente le modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e la sorveglianza medica dei lavoratori esposti al rischio di tali radiazioni.**

*Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro*
*Alla Direzione generale aa.gg. e personale - Divisione VII*
*All'Ispettorato medico centrale del lavoro*
*Alle regioni - Assessorati alla sanità*
*Alle province autonome di Trento e Bolzano*
*Al Ministero della sanità - Gabinetto*
*Al Ministero della marina mercantile Gabinetto*
*All'ENEA, DISP*
*Al C.N.R.*
*All'Istituto superiore di sanità*
*All'ISPESL*
*All'A.N.P.E.Q.*
*All'Associazione italiana radioprotezione medica*
*Alla Federazione nazionale collegi professionali tecnici sanitari di radiologia medica*
*Alla Confederazione generale industria italiana*
*Alla Federazione nazionale ordine medici*

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti, concernenti le modalità di applicazione del decreto ministeriale 13 luglio 1990, n. 449, questo Ministero, sentito anche l'Ispettorato medico centrale del lavoro, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nel decreto suddetto.

*Art. 1.*

La previsione di cui al comma 2 dell'art. 1, di determinazione di un luogo di conservazione dei documenti relativi alla sorveglianza fisica e medica più idoneo di quello prescelto dal datore di lavoro, può trovare applicazione solo nel caso in cui la disponibilità del documento stesso non si possa avere nelle 48 ore immediatamente successive alla richiesta dell'ispettore del lavoro incaricato della vigilanza, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 14, comma 3.

*Art. 2.*

Il registro di cui al comma 1, ovvero le singole sezioni staccate di cui al comma 2, devono essere costituiti solo da fogli rilegati o a modulo continuo, oppure uniti mediante graffatura metallica; di ciò l'ispettore dovrà accertarsi all'atto della vidimazione (art. 15, comma 1).

In riferimento alla definizione di cui al comma 2 relativa ai diversi impianti facenti parte dello stesso complesso produttivo, si può adottare qualsiasi interpretazione giustificata da motivi oggettivi che facilitino la tenuta dei registri. Ciò di cui occorre preoccuparsi, ai fini della vigilanza, è il pieno rispetto della seconda disposizione dello stesso comma 2.

*Art. 3.*

1) L'aggiornamento del registro deve essere fatto rispettando la periodicità dei termini stabiliti con l'ordine di servizio (v. art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64) che potrà prevedere elementi di flessibilità. L'intervento dell'ispettorato si potrà verificare solo per il rispetto delle scadenze regolamentari.

2) Nel registro, l'elencazione aggiornata relativa ad ogni variazione delle sorgenti radiogene in corso d'esercizio, di cui alla lettera *b)*, va riportata di seguito nel primo spazio disponibile oppure mediante la procedura di cui all'art. 4, comma 3.

3) L'annotazione di cui alla lettera *c)* per le sorgenti non sigillate dell'attività massima complessiva può non rappresentare un dato preciso, tenuto conto del decadimento fisico nel tempo dei radionuclidi.

Tuttavia i valori ivi annotati devono essere congruenti con le eventuali autorizzazioni richieste dalla vigente normativa e contenere comunque l'indicazione dell'attività massima non superabile in alcun momento.

*Art. 4.*

In base al comma 3 la possibilità di effettuare le registrazioni di cui al precedente articolo mediante fogli prestampati o dattiloscritti, applicati alle pagine del registro, si intende estesa a tutti i documenti (anche le schede dosimetriche e i documenti sanitari).

Nell'ipotesi che i fogli prestampati provenissero da computer, ciò non è assimilabile ad un sistema di elaborazione automatica dei dati e pertanto non è soggetto ad autorizzazione (non muta infatti il supporto fisico utilizzato per la conservazione).

*Art. 6.*

In relazione alla previsione, contenuta nei commi 1 e 2 dell'articolo, fermo restando che l'obbligo di adottare i modelli previsti di schede personali dosimetriche vige per il personale soggetto a sistematica sorveglianza dosimetrica di cui all'art. 3, lettera *d)*, ove detta sorveglianza venga estesa anche ad altri lavoratori esposti, è facoltà del datore di lavoro istituire una specifica scheda personale dosimetrica conforme ai suddetti allegati.

L'organo di vigilanza controllerà che i datori di lavoro adempiano all'obbligo previsto dal comma 3, ossia di richiedere ai precedenti datori di lavoro i dati dosimetrici dei relativi periodi di esposizione, in applicazione e ai fini di quanto previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 6 giugno 1968.

L'istanza di autorizzazione di cui al comma 8, per modelli di schede personali dosimetriche diversi dai modelli allegati al decreto, deve essere inoltrata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. VII - Via Flavia, 6 - Roma, anche tramite gli ispettorati provinciali del lavoro competenti.

Nel frontespizio della scheda, nella parte prevista per la vidimazione, dovrà essere scritto: «La presente scheda personale dosimetrica è autorizzata ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 449/1990, con provvedimento del ..... (in bianco) n. ..... (in bianco)».

Il modello proposto dovrà essere identificato tramite opportuna sigla.

*Art. 8.*

La responsabilità della trasmissione al medico autorizzato dei dati relativi alle dosi di radiazioni assorbite dai lavoratori è dell'esperto qualificato in solido con il datore di lavoro, e riguarda le dosi assorbite dal lavoratore sul quale l'esperto qualificato esercita la sorveglianza fisica.

La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire, come stabilito, secondo frequenze periodiche, comunque non superiori al semestre, e pertanto può risultare non completamente aggiornata. Ovviamente, in caso di superamento di dose o di esposizioni eccezionali, i dati dosimetrici dovranno essere comunicati nel più breve tempo possibile, per cui è bene controllare l'organizzazione che il datore di lavoro e l'esperto qualificato hanno posto in essere per questa evenienza.

Gli organi radioesposti di cui alla lettera *B)* del comma 3 sono quelli che per il tropismo nei riguardi del radionuclide e per la loro importanza biologica risultano essere i più significativi.

La dose totale globale va intesa secondo la definizione dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 giugno 1968, che assimila al corpo intero le gonadi e gli organi ematopoietici. Al riguardo si precisa che alcune delle definizioni riportate nei modelli *A* e *B* allegati al decreto ministeriale risultano usate, in quanto note per il loro significato, tecnico e scientifico ed assicurano, pertanto, la possibilità di corrispondenza con quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964.

*Art. 9.*

Per quanto concerne la legatura del documento sanitario personale di cui al comma 1, valgono le stesse precisazioni formulate per l'art. 2.

Analogamente a quanto già detto per l'art. 6, ove venga espletata la sorveglianza medica su lavoratori non professionalmente esposti, è facoltà del datore di lavoro istituire un documento sanitario personale conforme al modello approvato.

La richiesta di autorizzazione di cui al comma 2 di modelli di documenti sanitari difformi da quelli previsti nel decreto ministeriale deve essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. VII - Via Flavia, 6 - Roma, anche tramite gli ispettorati provinciali del lavoro competenti, e deve contenere nel frontespizio quanto già indicato per la scheda personale.

*Art. 10.*

L'inserimento nel documento sanitario personale degli esiti e degli accertamenti integrativi, non essendo disciplinata, può avvenire nella maniera considerata più idonea dal medico autorizzato.

*Ar. 13.*

In merito alle disposizioni di cui al comma 1, relative alla istituzione della scheda personale dosimetrica e del documento sanitario personale, si precisa che ove il lavoratore presti la propria attività presso lo stesso datore di lavoro, ma in sedi lavorative diverse, dovrà essere istituita una sola scheda e ed un solo documento sanitario. Nel caso in cui il lavoratore presti la propria opera presso più datori di lavoro, si conferma la opportunità, già segnalata con la circolare n. 38/1985, che i diversi datori di lavoro affidino formalmente l'incarico ad un unico medico autorizzato. Nel caso di prima istituzione della scheda personale dosimetrica, si precisa che non è richiesta la firma dell'esperto qualificato, in calce alla medesima. Al contrario, tale firma risulterà necessaria per la istituzione delle schede successive, in quanto l'esperto qualificato dovrà indicarne i motivi (es. per esaurimento della precedente, smarrimento, ecc.).

*Art. 14.*

Nel caso delle ditte c.d. itineranti, la comunicazione scritta preventiva di cui al comma 3 deve essere fornita all'ispettorato provinciale del lavoro nel cui territorio trovasi la sede legale della ditta, fermo restando l'obbligo di messa a disposizione dell'organo di vigilanza nelle sedi dove svolge la sua attività nei termini indicati in precedenza (v. art. 1).

*Art. 15.*

1) I documenti soggetti a vidimazione sono soltanto il registro, la scheda personle dosimetrica ed il documento sanitario. Restano pertanto esclusi i verbali del provvedimento di intervento.

2) I documenti sui quali effettuare la vidimazione possono essere presentati direttamente dal datore di lavoro o da una sua persona delegata, con lettera di accompagnamento.

3) La scheda personale, il documento sanitario e il registro della ditta debbono essere intestati rispettivamente al lavoratore ed alla ditta prima di essere presentati per la vidimazione.

4) In particolare, per il documento sanitario, atteso che la prima visita medica è necessariamente preventiva per il personale adibito ad una attività comportante radioesposizione, la vidimazione può essere eseguita successivamente alla esecuzione e registrazione della visita stessa, garantendo la riservatezza degli esiti.

5) Per facilitare lo svolgimento dell'attività, si ritiene che il registro possa essere preventivamente timbrato a secco presso un notaio o l'ufficio del registro. In detta circostanza è sufficiente che l'ispettorato provinciale apponga un timbro sulla prima pagina del documento.

*Art. 17.*

L'adozione di sistemi computerizzati per la registrazione (prevista dal comma 1) è consentita previa autorizzazione ministeriale. Nel caso che tali sistemi non risultino ancora autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto (14 agosto 1991), i dati relativi ai lavoratori radioesposti dovranno essere registrati col sistema già in uso (purché contengano gli elementi richiesti dal decreto ministeriale n. 449/1990) e successivamente inseriti nel sistema computerizzato.

*Art. 18.*

1) La consegna dei documenti in plico chiuso, prevista da questo articolo, dovrà avvenire in tempi che non compromettano il regolare espletamento della sorveglianza fisica e medica della radioprotezione.

2) Il datore di lavoro risponde della materiale consegna del plico.

3) Nel merito dell'accertamento del contenuto dei plichi l'esperto qualificato o il medico autorizzato subentrante avrà cura di controllare che la documentazione trasmessa sia completa; in caso contrario provvederà a richiedere i documenti eventualmente mancanti al precedente esperto qualificato o medico autorizzato.

OSSERVAZIONI FINALI.

Quanto sopra considerato, in relazioni alle varie incombenze derivanti dall'applicazione del decreto in esame, si sottolinea che l'obbligo della istituzione e della vidimazione della scheda dosimetrica e del documento sanitario, conformi al modello approvato, si concretizza al momento della loro utilizzazione da parte dell'esperto qualificato e del medico autorizzato.

Per analogo motivo, il registro dovrà essere disponibile, regolarmente vidimato, all'atto del primo esame e controllo di cui all'art. 72, p. 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, successivo alla data di entrata in vigore del decreto e comunque non oltre sei mesi da tale data.

È appena il caso di far rilevare che i documenti regolarmente vidimati da un ispettorato provinciale godono di una presunzione assoluta di conformità al decreto.

Si ritiene opportuno infine richiamare l'attenzione di codesti uffici, considerata la complessità delle procedure per l'adeguamento al decreto, sulla necessità di fornire la massima collaborazione, in termini di consulenza ai soggetti interessati, facendo uso prioritariamente, ogni qualvolta possibile, del potere di diffida.

In relazione a quanto sopra si ritiene necessario richiamare l'attenzione dell'ENEA, che legge la presente per conoscenza, affinché, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/1964, concordi le eventuali ispezioni in materia con gli ispettorati del lavoro territorialmente competenti.

Questo Ministero si riserva di impartire quanto prima le ulteriori disposizioni che si potranno rendere necessarie sulla base delle esperienze che matureranno nella prima applicazione della normativa, tenendo conto delle richieste e dei quesiti che potranno pervenire dagli utenti nonché dai propri organi ispettivi.

*Il Ministro:* MARINI

91A5614

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (nuove specialità medicinali; modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

*Decreto n. 24/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «ARTEVEN» (eparansolfato), compresse gastroresistenti.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Produttore: Stabilimento consortile di Reggello (Firenze).

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

20 compresse gastroresistenti da 40 mg;

codice: 027499021 (in base 10) OU76JF (in base 32); prezzo L. 42.070;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione: una compressa contiene: eparansolfato mg 40; eccipienti: lattosio mg 89, cellulosa microcristallina mg 20, silice precipitata mg 0,3, magnesio stearato mg 0,7, metilmetacrilati mg 4.

Indicazioni terapeutiche: patologie vascolari a rischio trombotico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 28/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «NETTACIN COLLIRIO» (netilmicina solfato).

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Nicola Coviello, 15/B, codice fiscale 00122890874.

Produttore: S.I.F.I. S.p.a. nello stabilimento sito in Catania, via Nicola Coviello, 15/B.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

flacone da 5 ml di collirio allo 0,3%;

codice: 027204015 (in base 10) OTY6FH (in base 32); prezzo L. 9.750;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione: 1 flacone da 100 ml contiene: Netilmicina solfato g 0,455 pari a Netilmicina base g 0,300; eccipienti: sodio cloruro g 0,870, benzalconio cloruro g 0,005, acqua distillata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle infezioni oculari esterne e degli annessi, causate da germi sensibili alla Netilmicina, inclusi i germi produttori di enzimi adenilanti e fosforilanti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 36/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «FOSIPRES» (fosinopril sale sodico), nelle forme «10» compresse da mg 10 e compresse da mg 20.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Produttore: Bristol - Myers Squibb S.p.a., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) località Fontana del Ceraso.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

*a)* «10» - 28 compresse da mg 10;

codice: 027747017 (in base 10) OUGSQ9 (in base 32); prezzo L. 37.650;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

*b)* 14 compresse da mg 20;

codice: 027747029 (in base 10) OUGSQP (in base 32); prezzo L. 37.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione:

FOSIPRES «10»:

ogni compressa da mg 10 contiene: fosinopril sale sodico ([1 [S*(R*)], 2α, 4β] - 4-cicloesil-1- [[[2-metil-1- (1-ossipropossi) propossi] (4-fenilbutil) fosfinil] acetil] -L-prolina, sale monosodico) mg 10,0; eccipienti: lattosio anidro mg 138,0, cellulosa microcristallina mg 40,0, crospovidone mg 7,0, polivinilpirrolidone mg 4,0, magnesio stearato mg 1,0.

FOSIPRES:

ogni compressa da mg 20 contiene: fosinopril sale sodico ([1 [S*(R*)], 2α, 4β] - 4-cicloesil-1- [[[2-metil-1- (1-ossipropossi) propossi] (4-fenilbutil) fosfinil] acetil] -L-prolina, sale monosodico) mg 20,0; eccipienti: lattosio anidro mg 127,5, cellulosa microcristallina mg 40,0, crospovidone mg 7,0, polivinilpirrolidone mg 4,0, magnesio stearato mg 1,5.

Indicazioni terapeutiche: FOSIPRES è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 37/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «ELITEN» (fosinopril sale sodico), nelle forme «10» compresse da mg 10 e compresse da mg 20.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73, codice fiscale 00082130592.

Produttore: Bristol - Myers Squibb S.p.a., stabilimento sito in Anagni (Frosinone) località Fontana del Ceraso.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

*a)* «10» - 28 compresse da mg 10;

codice: 027735012 (in base 10) OUGDZ4 (in base 32); prezzo L. 37.650;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

*b)* 14 compresse da mg 20;

codice: 027735024 (in base 10) OUGDZJ (in base 32); prezzo L. 37.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione:

ELITEN «10»:

ogni compressa da mg 10 contiene: fosinopril sale sodico ([1 [S*(R*)], 2α, 4β] - 4-cicloesil-1- [[2-metil-1-1- (1-ossipropossi) propossi] (4-fenilbutil) fosfinil acetil] -L-prolina, sale monosodico) mg 10,0; eccipienti: lattosio anidro mg 138,0, cellulosa microcristallina mg 40,0, crospovidone mg 7,0, polivinilpirrolidone mg 4,0, magnesio stearato mg 1,0.

ELÌTEN:

ogni compressa da mg 20 contiene: fosinopril sale sodico ([1 [S*(R*)], 2α, 4ß] - 4-cicloesil-1- [[2-metil-1- (1-ossipropossi) propossi] (4-fenilbutil) fosfinil acetil] -L-prolina, sale monosodico) mg 20,0; eccipienti: lattosio anidro mg 127,5, cellulosa microcristallina mg 40,0, crospovidone mg 7,0, polivinilpirrolidone mg 4,0, magnesio stearato mg 1,5.

Indicazioni terapeutiche: ELITEN è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 38/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «TENSOGARD» (fosinopril sale sodico), nelle forme «10» compresse da mg 10 e compresse da mg 20.

Titolare A.I.C.: Bristol Italiana (Sud) S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo, codice fiscale 00136120559.

Produttore: Bristol - Myers Squibb S.p.a., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone) località Fontana del Ceraso.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

*a)* «10» - 28 compresse da mg 10;

codice: 027824010 (in base 10) OUK3WB (in base 32); prezzo L. 37.650;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992;

*b)* 14 compresse da mg 20;

codice: 027824022 (in base 10) OUK3WQ (in base 32); prezzo L. 37.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 40% e con decorrenza 1° gennaio 1992.

Composizione:

TENSOGARD «10»:

ogni compressa da mg 10 contiene: fosinopril sale sodico ([1 [S*(R*)], 2α, 4ß] - 4-cicloesil-1- [[[2-metil-1- (1-ossipropossi) propossi] (4-fenilbutil) fosfinil] acetil] -L-prolina, sale monosodico) mg 10,0; eccipienti: lattosio (anidro) mg 138,0, cellulosa microcristallina mg 40,0, crospovidone mg 7,0, polivinilpirrolidone mg 4,0, magnesio stearato mg 1,0.

TENSOGARD:

ogni compressa da mg 20 contiene: fosinopril sale sodico ([1 [S*(R*)], 2α, 4ß] - 4-cicloesil-1- [[[2-metil-1- (1-ossipropossi) propossi] (4-fenilbutil) fosfinil] acetil] -L-prolina, sale monosodico) mg 20,0; eccipienti: lattosio anidro mg 127,5, cellulosa microcristallina mg 40,0, crospovidone mg 7,0, polivinilpirrolidone mg 4,0, magnesio stearato mg 1,5.

Indicazioni terapeutiche: TENSOGARD è indicato per il trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

*Decreto n. 22/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinali: «INOVEN», «PEDIACARE GOCCE», «PEDIACARE RAFFREDDORE» e «PEDIACARE TOSSE».

Titolare A.I.C.: Mc Neil PPC Inc. - Fort Washington Pennsylvania (U.S.A.), rappresentata in Italia da Johnson e Jhonson S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, km 23,500, località S. Palomba, codice fiscale 00407560580.

Oggetto del decreto: variazione denominazione sociale della titolare dell'A.I.C. (precedente denominazione: Mc Neilab Inc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 23/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «SILISAN», 24 compresse.

Titolare A.I.C.: Lipha S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Calenzano (Firenze), via Garibaldi, 80/82.

Oggetto del decreto: nuovo produttore; la produzione è ora effettuata, oltre che nello stabilimento della società titolare dell'A.I.C., anche da parte della società Istituto Farmochimico Nativelle S.p.a. nello stabilimento della stessa, sito in Firenze, via G. Bechi n. 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 25/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «ANTAXONE» (naltrexine cloridrato).

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 00691950240.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata, con autorizzazione a fare effettuare la produzione nello stabilimento comune «Zambon Group S.p.a. - Simes S.p.a.», sito in Vicenza, via della Chimica, 9 (precedente titolare dell'A.I.C.: Simes S.p.a.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 26/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinali: «ALBEGO» (camazepam).

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 00691950240.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata, con autorizzazione a fare effettuare la produzione nello stabilimento comune «Zambon Group S.p.a. - Simes S.p.a.», sito in Vicenza, via della Chimica, 9 (precedente titolare dell'A.I.C.: Simes S.p.a.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 27/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «PLACTIDIL» (picotamide monoidrata).

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., codice fiscale 00404510588, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Gerano n. 5.

Oggetto del decreto: modifica della forma farmaceutica da capsule a compresse, con conseguente variazione eccipienti.

La nuova formulazione del prodotto è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: polivinilpirrolidone mg 25, amido di mais mg 15,5, sodio amido glicolato mg 16, magnesio stearato mg 3,5.

Autorizzazione ad effettuare le operazioni terminali di confezionamento (blisteratura, astucciamento, inserimento foglio illustrativo), oltre che nello stabilimento comune sito in Milano, via Quaranta n. 12, anche nello stabilimento comune sito in Roma, via Gerano n. 5.

Confezione autorizzata, codice, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 compresse mg 300;

codice: 025627047 (in base 10) OSG2F7 (in base 32); prezzo L. 45.650;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, nella misura del 40%.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

I lotti già prodotti con la precedente composizione non possono essere più venduti a partire da 1° luglio 1992.

*Decreto n. 29/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «EPTADONE» (metadone cloridrato).

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 00691950240.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata, con autorizzazione a fare effettuare la produzione nello stabilimento comune «Zambon Group S.p.a. - Simes S.p.a.», sito in Vicenza, via della Chimica, 9 (precedente titolare dell'A.I.C.: Simes S.p.a.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 30/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «TAUGLICOLO».

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Lorenzini, 2/4.

Oggetto del decreto: proroga al 31 marzo 1992 del termine per lo smaltimento delle scorte aventi la composizione autorizzata precedentemente al decreto del 20 luglio 1991 e recanti i seguenti numeri di codice:

12 supposte adulti - codice: 021600022 (in base 10) ONM5SQ (in base 32);

12 supposte pediatriche - codice: 021600034 (in base 10) ONM5T2 (in base 32);

12 fiale iniettabili - codice: 021600046 (in base 10) ONM5TG (in base 32).

*Decreto n. 31/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinali: «PREPARAZIONE H».

Titolare A.I.C.: Whitehall Laboratories Limited di Londra (Gran Bretagna) rappresentata in Italia da Home Products Italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso Sempione, 75, codice fiscale 00735010159.

Oggetto del decreto: variazione denominazione sociale della titolare dell'A.I.C. (precedente denominazione: International Chemical Company Ltd).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 32/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale «RELIFEX» (nabumetone), nella forma: 20 bustine per os da g 1.

Titolare A.I.C.: dott. L. Zambeletti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Oggetto del decreto: autorizzazione a fare effettuare le operazioni terminali di confezionamento (ripartizione in bustine e confezionamento) della preparazione sopra indicata dalla società S.I.I.T. S.r.l. - Servizio Internazionale Imballaggi Termosaldanti, nello stabilimento della stessa, sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto, 50/60.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

*Decreto n. 33/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «ATEM» (ipratropio bromuro), forma: aerosol dosato-spray (bomboletta × 200 inalazioni circa).

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Oggetto del decreto: autorizzazione alla modifica di composizione limitatamente agli eccipienti secondo la formulazione di seguito indicata:

eccipienti: 1 bomboletta contiene - sorbitan trioleato mg 1,00; lecitina di soja mg 0,50; triclorofluorometano mg 4294,50; diclorodifluorometano mg 11200.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

*Decreto n. 34/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «TRASITENSIN RETARD», 30 confetti.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), s.s. 233, codice fiscale 00826480154.

Oggetto del decreto: Autorizzazione alla modifica di composizione limitatamente agli eccipienti, secondo la formulazione di seguito indicata:

1 confetto contiene: amido mg 9,6; magnesio stearato mg 0,3; lattosio mg 132; calcio fosfato bibasico mg 30; calcio stearato mg 5; etilacrilato-metilmetacrilato mg 60; olio di ricino idrogenato mg 51; cellulosa mg 1,3; polietilenglicole mg 1,3; polivinilpirrolidone mg 1,9; saccarosio mg 100,8; silice precipitata mg 2,5; talco mg 26; titanio biossido mg 3,71; E 172 mg 0,19; idrossipropilmetilcellulosa mg 2; idrossipropilcellulosa mg 2,5.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

*Decreto n. 35/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: «PARAPLATIN» (carboplatino).

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Company Princeton New Jersey USA - rappresentata in Italia dalla società Bristol Italiana (Sud) S.p.a., codice fiscale 001316120599, con sede e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo.

Oggetto del decreto: modifica della forma di presentazione da liofilizzato iniettabile a soluzione iniettabile pronta per l'uso, con conseguente variazione di eccipienti.

La nuova formulazione del prodotto è la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 1 ml/10 mg.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

*a)* flacone mg 50 i.v.;
codice: 026706034 (in base 10) OTHO3L (in base 32); prezzo L. 97.985;
classe: *a)*, senza alcuna quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito;

*b)* flacone mg 150 i.v.;
codice: 026706046 (in base 10) OTHO3Y (in base 32); prezzo L. 280.190;
classe: *a)*, senza alcuna quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito;

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 dicembre 1991.

I lotti già prodotti con la precedente composizione non possono essere più venduti a partire dal 1° luglio 1992.

*Provvedimento n. MI/77/1991 del 13 dicembre 1991*

Specialità medicinale: INTRON A (interferone alfa-2b-ricombinante iniettabile).

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via Ripamonti, Milano.

Oggetto del provvedimento: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche:

*a)* Neoplasie del sistema linfatico ed emopoietico:
tricoleucemia (leucemia e cellule capellute);
mieloma multiplo: terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obiettiva della malattia dopo trattamento di induzione;
linfoma non Hodgkin: nel linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica come integrazione della chemioterapia con doxorubicina, ciclofosfamide, teniposide e prednisolone;
linfoma cutaneo a cellule T, es. micosi fungoide: trattamento intralesionale delle placche in pazienti con linfoma cutaneo a cellule T;
leucemia mieloide cronica.

*b)* Neoplasie solide:
sarcoma di Kaposi in pazienti affetti da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) senza storia di infezioni opportunistiche;
sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno;
carcinoma basocellulare: trattamento intralesionale del carcinoma basocellulare superficiale e noduloulceroso nei pazienti per i quali la terapia chirurgica o radiante è considerata inappropriata.

*c)* Malattie virali:
epatite cronica B: trattamento di pazienti in età adulta affetti a epatite cronica attiva tipo B, con marcatori sierici di replicazione virale, es. pazienti che risultino positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HBeAg;
epatite cronica nonA-nonB: riduzione a breve termine dell'attività della malattia nei pazienti in età adulta, affetti da epatite cronica attiva nonA-nonB con elevati livelli enzimatici e senza scompenso epatico. Non esiste evidenza, su basi cliniche ed istologiche, di un beneficio a lungo termine;
candilomatosi acuminata: trattamento intralesionale della condilomatosi acuminata in pazienti che non rispondono in modo soddisfacente ad altre modalità terapeutiche.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 dicembre 1991.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 31 febbraio 1992.

**91A5650**

## Prezzi di specialità medicinali per uso umano

Si riportano, qui di seguito, i prezzi stabiliti dal CIP per le specialità medicinali sottospecificate, i cui decreti sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1991:

*Prepidil*:

1 siringa pre-riempita × 0,5 mg/3 g (2,5 ml) + applicatore sterile uso intracervicale - Prezzo L. 60.450.

*Temaflox*:

blister da 8 compresse ricoperte da mg 300 - Prezzo L. 37.700;

blister da 4 compresse ricoperte da mg 600 - Prezzo L. 37.550.

*Temabiotic*:

blister da 8 compresse ricoperte da mg 300 - Prezzo L. 37.700;

blister da 4 compresse ricoperte da mg 600 - Prezzo L. 37.550.

*Temadie*:

blister da 8 compresse ricoperte da mg 300 - Prezzo L. 37.700;

blister da 4 compresse ricoperte da mg 600 - Prezzo L. 37.550.

*Vasorema*:

20 compresse gastroresistenti da 40 mg - Prezzo L. 36.455.

*Imigran*:

2 siringhe pre-riempite da 6 mg con autoiniettore uso sottocutaneo - Prezzo L. 119.750;

2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo - Prezzo L. 119.750;

4 compresse da 100 mg - Prezzo L. 98.800.

*Sumadol*:

2 siringhe pre-riempite da 6 mg con autoiniettore uso sottocutaneo - Prezzo L. 119.750;

2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo - Prezzo L. 119.750;

4 compresse da 100 mg - Prezzo L. 98.800.

*Permicran*:

2 siringhe pre-riempite da 6 mg con autoiniettore uso sottocutaneo - Prezzo L. 119.750;

2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo - Prezzo L. 119.750;

4 compresse da 100 mg - Prezzo L. 98.800.

*Sumigrene*:

2 siringhe pre-riempite da 6 mg con autoiniettore uso sottocutaneo - Prezzo L. 119.750;

2 siringhe pre-riempite da 6 mg uso sottocutaneo - Prezzo L. 119.750;

4 compresse da 100 mg - Prezzo L. 98.800.

*Bros*:

30 bustine di polvere da mg 100 - Prezzo L. 43.650;

20 bustine di polvere da mg 200 - Prezzo L. 49.900;

30 capsule da mg 100 in blister - Prezzo L. 43.650.

*Senefor*:

30 bustine di polvere da mg 100 - Prezzo L. 43.650;

20 bustine di polvere da mg 200 - Prezzo L. 49.900;

30 capsule da mg 100 in blister - Prezzo L. 43.650.

91A5654

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 21 novembre 1991 il dott. Nicola Cupaioli, via Alfieri, 33, Vasto (Chieti), è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Costruttori edili e stradali» a r.l., con sede in Scerni (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 luglio 1988 in sostituzione del dott. Giovanni Smargiassi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1991 i poteri conferiti al dott. Giampaolo Scoppa, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio tra cooperative edilizie Rinnovamento - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 31 marzo 1992.

91A5618

## Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie grafiche G. Zeppegno, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 10 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le casuali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Enichem fibre* (ex *Anic-Fibre*), con sede in Palermo e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Italkali*, con sede in Palermo, miniera di Realmonte (Agrigento) e raffineria e imbarco di Porto Empedocle (Agrigento):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Nuova chimica Ferrandina*, con sede in Palermo e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ilfe serramenti*, con sede in Todi (Perugia) e stabilimento di Todi (Perugia):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Eurolegno*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):

periodo: dal 22 settembre 1986 al 22 marzo 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 marzo 1985 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 21 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Prosperi*, con sede in Appignano (Macerata) e stabilimento di Appignano (Macerata):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 febbraio 1989 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 2 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Aeronautica sarda*, con sede in Cagliari-Elmas e stabilimento di Cagliari-Elmas:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Effebi confezioni*, con sede in Tuoro sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento di Tuoro sul Trasimeno (Perugia):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 3 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 giugno 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1990: dal 7 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Marco confezioni*, con sede in San Paolo di Jesi (Ancona) e stabilimento di San Paolo di Jesi (Ancona):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 febbraio 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1989: dal 17 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Calzaturificio Basic*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 novembre 1989 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 27 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.a.s. Calzaturificio Ca.Ma. di Savini Maria Laura & C.*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 febbraio 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 15 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Nicoletti Italia*, con see in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 17 giugno 1991 al 15 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 febbraio 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. La Marandrea*, con sede in Montemarciano (Ancona) e stabilimento di Montemarciano (Ancona):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 23 dicembre 1991,
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 27 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.n.c. Do.Ga. di Gaetani & C.*, con sede in Loreto (Ancona) e stabilimento di Loreto (Ancona):

periodo: dal 21 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. P.R. Experience*, con sede in Potenza Picena (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 21 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.p.a. Ferro Sud*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria) impegnate nei lavori per la costruzione della strada a scorrimento veloce Cinquefrondi-Gioiosa Jonica, resisi disponibili dal 30 aprile 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 29 ottobre 1990.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma è prorogata al 29 aprile 1991.

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con il precedente comma è prorogata all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del Basso Lazio impegnate nel completamento dei lavori del secondo lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, resisi disponibili dall'11 maggio 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Morcone e Campolattaro (Benevento) e impegnate nella realizzazione del serbatoio di Campolattaro - prog. 29/20, resisi disponibili dal 17 giugno 1990 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 settembre 1987, è prolungata all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar., con sede in Porto Torres ed unità di Porto Torres, Assemini ed Ottana, di cui alla richiamata delibera CIPI del 18 febbraio 1982, è prolungata all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991 in favore di sette lavoratrici, su un organico di cinquantotto unità, dipendenti dalla ditta Caffè Trombetta S.r.l. di Pomezia (Roma), occupati presso lo stabilimento di Pomezia (Roma), per le quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 25 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, dal 3 settembre 1990 al 1° dicembre 1990.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di quarantanove dipendenti dalla S.p.a. Dipharma, sede di Udine, occupati presso lo stabilimento di Mereto di Tomba (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 25 ore settimanali, secondo i seguenti turni: 1° turno dalle ore 6 alle ore 11, 2° turno dalle ore 11 alle ore 16, 3° turno dalle ore 16 alle ore 21, gli addetti ai servizi dalle ore 8 alle ore 13, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 maggio 1991 al 3 maggio 1992.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di ventuno lavoratori impiegati presso la S.r.l. Carpi - Officine meccaniche, con sede legale in Roma, occupati presso la sede amministrativa e lo stabilimento di Poviglio (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali (7 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e a 4 ore giornaliere il venerdì) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° novembre 1990 al 30 giugno 1991.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11525 dell'11 marzo 1991.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di quattrocentosettantotto dipendenti dalla S.r.l. Geroservice, occupati presso lo stabilimento di Bari, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione nell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per centoquarantacinque impiegati e quaranta operai e a 10 ore settimanali per duecentonovantatre operai, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 17 ottobre 1991 al 16 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di cinquantasei lavoratori dipendenti dalla società Aux Nations Italia S.r.l., occupati presso lo stabilimento di Schio, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 7 gennaio 1991 al 6 gennaio 1992.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di quarantadue dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Mercallo di Mercallo (Varese), occupati presso lo stabilimento di Mercallo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 17 giugno 1991 al 14 giugno 1992.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore di ventuno lavoratori di cui due impiegati, un intermedio e diciotto operai, dipendenti dalla S.a.s. Tessitura nastri Bodini, con sede in Vittuone (Milano), occupati presso lo stabilimento di Vittuone (Milano), per i quali è stato stipultato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali (con alternanza di settimana a tempo pieno con settimana a zero ore) è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 25 febbraio 1991 al 23 febbraio 1992.

**91A5620**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Autorizzazione all'Università di Udine ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Udine n. 4986 del 16 settembre 1991 l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Manuela Mor Germanà la donazione consistente in cinquemila volumi costituenti il fondo librario del prof. Carlo Guido Mor per un valore di L. 200.000.000 da mettere a disposizione della biblioteca universitaria.

Con decreto del prefetto di Udine n. 6148 del 24 settembre 1991 l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata ad accettare da parte della Zanussi elettrodomestici S.p.a. una donazione consistente in un sistema di elaborazione comprendente:

un P.C. IBM PS/2 70-R21, completo di video 8515, tastiera italiana, DOS 4.01;

un mouse IBM;

una scheda seconda porta seriale;

una stampante Hewlett Pakard Paint Jet porta parallela,

il cui valore di stima è di L. 18.000.000.

**91A5617**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.14876.XV.J del 9 ottobre 1991 il manufatto esplosivo denominato «Motore Sustainer del Missile Aster» che la società BPD Difesa e spazio intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella prima categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico (classificazione ONU 1.3.C.).

Con decreto ministeriale n. 559/C.14830-XV-J dell'11 ottobre 1991 il manufatto esplosivo denominato «Bomba da fucile BPD IM 375 inerte controcarro» che la società BPD Difesa e spazio intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è classificato nella prima categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**91A5619**

## MINISTERO DEL TESORO

### Abilitazione alla Cassa rurale ed artigiana di Gressan - Soc. coop. a r.l., in Gressan, a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico.

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 2 dicembre 1991, la Cassa rurale ed artigiana di Gressan - Soc. coop. a r.l., con sede in Gressan (Aosta), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico, previste dall'art. 35 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

**91A5651**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *AVVISI DI RETTIFICA*

**Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'interno concernente: «Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi»** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pagina 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna riportante i manufatti esplosivi riconosciuti e classificati ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dove è scritto: «catalogo n. *127521-000*, detonatore elettrico Du Pont E-127, 3ª categoria», si legga: «catalogo n. *147521-000*, detonatore elettrico Du Pont E-127, 3ª categoria».

**91A5645**

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 29, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 7844/R del 28 novembre 1991, con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'immissione in commercio della confezione da 20 capsule da mg 100 della specialità medicinale «BROS», ove è indicato il codice del prodotto, in luogo di: «*025963012*», leggasi: «*025207010*».

**91A5652**

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, n. 92, recante: «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 21 marzo 1991).

All'art. 9 dell'intesa recepita con il decreto presidenziale citato in epigrafe, alla pagina 12, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «L'amministrazione assicura la propria collaborazione *purché* al cappellano sia garantita ...», si legga: «L'amministrazione assicura la propria collaborazione *perché* al cappellano sia garantita ...».

Tra le note all'intesa, alla pagina 13, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è riportato il testo del canone 566 del codice di diritto canonico, al primo comma del medesimo, dove è scritto: «... il cappellano, in forza dell'ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare *loro* la parola di Dio, nonché di conferire il Sacramento della Confermazione.», si legga: «... il cappellano, in forza dell'ufficio, ha la facoltà di udire le confessioni dei fedeli affidati alle sue cure, di predicare la parola di Dio, *di amministrare loro il Viatico e l'unzione degli infermi*, nonché di conferire il Sacramento della Confermazione *a chi tra loro versi in pericolo di morte*.».

**91A5644**

**Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuove confezioni; modifiche di autorizzazioni già concesse)».** (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 27, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 18/1991 del 28 novembre 1991, relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «PERMICRAN», ove è indicato il codice fiscale della Ellem Industria Farmaceutica S.r.l., in luogo di: «*101289800157*», leggasi: «*101289980157*».

**91A5653**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ........ L. 330.000
- semestrale ........ L. 180.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ........ L. 60.000
- semestrale ........ L. 42.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ........ L. 185.000
- semestrale ........ L. 100.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ........ L. 60.000
- semestrale ........ L. 42.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ........ L. 185.000
- semestrale ........ L. 100.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ........ L. 635.000
- semestrale ........ L. 350.000

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.200 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 115.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 75.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 295.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 180.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 4 0 9 1 *

**L. 1.200**